

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI DELLA FONDAZIONE

ART. 1 – DENOMINAZIONE

È costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato

“Fondazione Canavese2030 ETS”.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile e leggi collegate.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto “Fondazione”, ha l'obbligo di inserire l'acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 – SEDE

La Fondazione ha sede legale nel comune di Ivrea (TO). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 – DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 4 – SCOPI E LORO MODALITA' DI PERSEGUIMENTO

La Fondazione si ispira ai più elevati principi filantropici e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico, secondo quanto previsto dal presente Statuto e nel rispetto della normativa vigente, con riferimento principale al territorio del Canavese.

La Fondazione ispira la propria attività alle finalità espresse nello Statuto individuando, in autonomia rispetto alle istituzioni o ad altri soggetti, le esigenze di sviluppo del territorio di riferimento.

La Fondazione, ispirandosi ai valori della solidarietà e della giustizia sociale, si propone di ricercare, sperimentare, favorire, gestire e trasferire modelli sociali, culturali, imprenditoriali e di sviluppo per creare opportunità di lavoro e di vita sul proprio territorio.

La Fondazione, in rapporto prevalente con il territorio e nel rispetto delle sua identità economica, sociale, culturale, indirizza la propria attività – che deve comunque essere non lucrativa e non svolta in forma di impresa – ed assicura, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Potranno essere compiute le seguenti ulteriori attività di interesse generale svolte per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di interesse sociale:

- interventi tesi ad attrarre e valorizzare talenti e investimenti;
- interventi tesi all'attuazione di un nuovo modello di cittadinanza di dimensione europea fondato sulla co-creazione, co-produzione, condivisione di pratiche;
- interventi tesi a promuovere l'innovazione sociale e culturale;
- interventi tesi a promuovere l'innovazione tecnologica e digitale;
- interventi tesi a favorire l'inclusione e l'integrazione sociale;
- interventi tesi a favorire lo sviluppo della cultura d'impresa;
- interventi tesi a favorire lo sviluppo della qualità della vita;
- interventi tesi a favorire lo sviluppo di una coscienza di luogo attraverso una nuova organizzazione politica delle comunità intermedie.

Per perseguire le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione si propone di studiare, valorizzare e diffondere le eccellenze relative al territorio del Canavese negli aspetti socio-culturali ed economici con riferimento all'imprenditoria in generale, al turismo ed a quanto ad essi collegato quali le infrastrutture disponibili e l'azione degli enti pubblici.

Per il raggiungimento di tali scopi la Fondazione indirizzerà la propria attività verso l'analisi, lo studio, la ricerca ed i sondaggi, anche comparativi, con il mondo economico e con le altre realtà interessate.

La ricerca della Fondazione si baserà su metodologie qualitative e quantitative a garanzia dell'accuratezza scientifica degli studi prodotti e dei risultati ottenuti nei seguenti ambiti:

- approfondimento dei temi politici, economici, sociali di attualità nel panorama del Canavese per contribuire al futuro dell'area;

- studio delle condizioni socioeconomiche del Canavese, anche in confronto con le altre aree del Paese o con altre regioni europee, allo scopo di proporre soluzioni concrete ai problemi dell'area nell'ottica della semplificazione (condizione delle famiglie e dei giovani, immigrazione e sicurezza, viabilità e logistica, innovazione, fiscalità, credito, energia, lavoro e formazione...);
- analisi per la individuazione delle specificità ed eccellenze economico/produttive e culturali del Canavese, anche in raffronto con le altre aree del Paese; analisi funzionali a evidenziare la valenza della piccola e media impresa della cosiddetta economia diffusa;
- valutazioni, anche comparative, sui temi del fisco, della fiscalità nazionale e territoriale, sull'autonomia, intesa come principio di responsabilità e di autogoverno, sulla sussidiarietà e sul federalismo;
- analisi relative all'apertura internazionale dell'economia locale, anche in raffronto con altre realtà territoriali;
- analisi sulle politiche di sviluppo e occupazione, nonché sui principali temi sociali, economici e politici che interessano il sistema delle imprese e la comunità dei cittadini;
- sviluppo e la valorizzazione dei talenti e delle eccellenze potenzialmente presenti nell'area;
- collaborazione con le forze imprenditoriali, scientifiche e finanziarie dell'intero Paese, nonché con le autorità di Governo interessate ai temi di interesse, con Centri studi nazionali ed internazionali.

A titolo esemplificativo delle sue attività, la Fondazione sarà impegnata (sia in Italia che all'estero):

- nell'aggiornamento e monitoraggio del ruolo socio-economico e culturale delle tipologie di imprese oggetto degli studi della Fondazione;
- nell'individuazione di specifiche caratteristiche di strutture aziendali e di loro specializzazioni all'interno dei gruppi di aziende individuate;
- nell'avviamento di iniziative di studio, ricerca, analisi relative al ruolo sociale, economico, culturale e alle caratteristiche delle attività oggetto di studio;
- nella promozione ed attuazione di ogni iniziativa diretta allo studio e all'approfondimento, a livello scientifico e tecnico applicativo, delle materie che costituiscono oggetto della ricerca nonché delle materie complementari o comunque attinenti ad essa;
- nello studio economico, finanziario, legislativo, giuridico, statistico, aziendale, commerciale, territoriale e comparativo delle industrie e delle grandi/medie/piccole imprese;
- nella promozione ed organizzazione di eventi e manifestazioni, conferenze, seminari, mostre, esposizioni, congressi, stage, centri di studio, workshop, fiere, incontri collegati e funzionali alle attività in essere ovvero promuovere, coordinare, sovvenzionare iniziative analoghe altrui;
- nella promozione ed organizzazione di premi e riconoscimenti collegati e funzionali alle attività in essere;
- nell'istituzione di borse di studio collegate e funzionali alle attività in essere;
- nella promozione e realizzazione di iniziative editoriali quali pubblicazioni, brochure, gadget, webinar, canali didattici, videoconferenze, articoli, podcast, siti internet, social in tutte le loro manifestazioni e forme, anche digitali, nel rispetto delle attività riservate ai sensi di legge;
- nella realizzazione di iniziative di formazione sociale, economica, culturale al fine di implementare una nuova cultura di comunità;
- nella realizzazione di residenze artistiche al fine di promuovere esperienze di rinnovamento e di arricchimento del territorio;
- nella divulgazione al pubblico dei risultati conseguiti, tramite la pubblicazione di report scientifici, la promozione di seminari, conferenze e convegni di supporto e comunicazione delle attività in essere;
- nella promozione della ricerca di partnership con soggetti pubblici e privati sia nazionali che internazionali per sollecitare e raccogliere finanziamenti relativi alle attività in essere;
- nella realizzazione di iniziative di animazione territoriale al fine di informare e sensibilizzare sulle attività in essere favorendo un organico contatto tra la Fondazione e il territorio.

La Fondazione potrà:

- sostenere l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi nelle materie oggetto di ricerca;
- promuovere, patrocinare, finanziare manifestazioni culturali in genere, seminari e convegni nel campo delle materie oggetto di studio;
- istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e ricerca nelle materie economiche, finanziarie, giuridiche, aziendali, territoriali, commerciali, legislative, matematico-statistiche;
- partecipare a bandi pubblici nazionali ed internazionali per l'assegnazione di incarichi a fini di ricerca, consulenza e progettazione, anche in partnership con altri soggetti pubblici e privati.

Le attività istituzionali della Fondazione devono essere svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi in relazione alle esigenze del territorio di operatività della Fondazione la cui attività è prevalentemente rivolta al territorio del Canavese.

L'attività erogativa è disciplinata da procedure interne volte ad assicurare la valutazione comparativa delle richieste e prevede altresì le forme per rendere pubblici i programmi adottati, i criteri sulla base dei quali saranno disposte le erogazioni e le altre forme di intervento della Fondazione, le procedure per la loro richiesta nonché gli interventi realizzati.

Per tali fini il Consiglio Direttivo potrà istituire appositi bandi e nominare commissioni di esperti nelle specifiche materie, di cui il Presidente sarà un noto soggetto avente comprovate conoscenze e professionalità nelle specifiche materie, con funzioni decisionali in merito all'assegnazione di borse di studio e di ricerca.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà:

- aderire ad altri organismi nazionali ed internazionali di cui condivida finalità e metodi;
- avvalersi della collaborazione di strutture regionali, agenzie, fondazioni, soggetti in house ed enti di partecipazione pubblica, che operano nei settori di interesse della Fondazione e che condividono finalità ed obiettivi, nel rispetto delle reciproche autonomie e funzioni, al fine del conseguimento delle finalità statutarie;
- raccordare e sviluppare sinergie e collaborazioni con organismi privati, che operano nei settori di interesse della Fondazione e che ne condividono lo spirito e le finalità, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

La Fondazione potrà quindi stipulare contratti e convenzioni e compiere quanto necessario per il raggiungimento degli scopi sociali.

La Fondazione potrà, nei settori relativi alle proprie attività, stabilire intese e collaborazioni nazionali ed internazionali e potrà svolgere funzioni di advisor o di ente attuativo per soggetti terzi pubblici o privati, sostenendo detti enti nel perseguimento delle loro attività di beneficio comune e nello svolgimento delle loro attività in modo responsabile, sostenibile, trasparente nei confronti delle persone, della comunità, dei territori, dell'ambiente, di beni ed attività culturali e sociali, di enti ed associazioni e degli altri portatori di interessi.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

La Fondazione opererà nel rispetto del principio di economicità della gestione e potrà, per il perseguimento dei propri scopi, avvalersi dell'opera di volontari, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo III, articoli da 17 a 19, del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno esclusivamente essere rimborsate

soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 – ATTIVITÀ DIVERSE

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

A tal riguardo, la Fondazione potrà svolgere tutte quelle operazioni immobiliari e mobiliari ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento delle finalità della Fondazione quali, a titolo esemplificativo:

- accettare donazioni, legati, eredità attive ed elargizioni;
- vendere i beni mobili e gli immobili acquisiti reimpiegando le somme ricavate per il conseguimento delle finalità della Fondazione;
- compiere inoltre ogni altra operazione, atto o contratto, ritenuta opportuna per il raggiungimento delle proprie finalità nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio Direttivo.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

*

TITOLO II. COMPONENTI DELLA FONDAZIONE

ART. 6 - COMPONENTI DELLA FONDAZIONE

I componenti della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti;
- Onorari

I componenti della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. Il componente può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il componente

che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il componente della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

I componenti della Fondazione possono avere rapporti di lavoro con la Fondazione per le attività della stessa.

ART. 7 - FONDATORI

Sono componenti Fondatori della Fondazione coloro che hanno partecipato alla sua costituzione.

ART. 8 - PARTECIPANTI

Possono divenire componenti Partecipanti, le persone fisiche e le persone giuridiche private che, condividendo le finalità della Fondazione e risultando idonee a concorrere al raggiungimento degli scopi istitutivi, si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni o servizi, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica ovvero che contribuiscano mediante un contributo in denaro nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo.

Possono divenire componenti Partecipanti, gli enti pubblici che, condividendo le finalità della Fondazione e risultando idonei a concorrere al raggiungimento degli scopi istitutivi, si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni o servizi, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica ovvero che contribuiscano mediante un contributo in denaro nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo.

I soggetti che vorranno aderire alla Fondazione dovranno formulare apposita istanza scritta, contenente le ragioni della richiesta di adesione, che sarà vagliata dal Consiglio Direttivo della Fondazione, il quale potrà valutare positivamente o meno la stessa in rapporto all'effettivo interesse della Fondazione all'ingresso dell'istante nella compagine sociale, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolta. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine alla domanda di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento. L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio Direttivo e la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di partecipante con effetto dall'iscrizione nel Libro dei Partecipanti.

Il Consiglio Direttivo determina la misura del contributo che dovranno versare i soggetti che vogliono aderire alla Fondazione e la misura del contributo annuo da parte di tutti; il mancato pagamento del contributo annuo determina l'uscita dalla compagine sociale.

Il Consiglio Direttivo deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

La qualifica di Partecipante è a tempo indeterminato, salvo il versamento della quota annuale.

ART. 9 – PARTECIPANTI ESTERI

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.

ART. 10 – ONORARI

Possono essere nominati componenti Onorari, con apposita delibera del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che ricevano tale riconoscimento alla luce di particolari meriti nel campo di attività della Fondazione.

ART. 11 – REQUISITI DEI COMPONENTI

I componenti della Fondazione devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità, sì da assicurare competenze adeguate e comportamenti eticamente corretti in relazione alla specificità delle funzioni che la Fondazione svolge.

La presenza dei requisiti di onorabilità è attestata:

- dal mancato riscontro delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- dalla mancata sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- dalla mancata condanna, anche con sentenza non definitiva:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio Decreto del 16 marzo 1942, n.267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

È fatto obbligo ai componenti della Fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza, di incompatibilità, di sospensione che li riguardano.

ART. 12 – ESCLUSIONE DECADENZA E RECESSO

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, in apposita riunione del Consiglio stesso, decide, con maggioranza di due terzi dei componenti, la motivata proposta di esclusione dei soci fondatori, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con altre componenti della Fondazione ed in generale ostruzionistica verso le attività e la funzionalità della medesima;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

La decisione di esclusione, recante le motivazioni, deve essere comunicata al Partecipante escluso mediante lettera raccomandata a.r.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, valutata l'urgenza, convoca il Consiglio di Indirizzo ponendo all'ordine del giorno la proposta di cui al precedente capoverso.

Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza di Fondatori e Partecipanti può aver luogo anche per le seguenti cause:

- trasformazione, fusione, scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, anche senza motivarlo, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, con comunicazione al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata a.r..

I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata a.r.

Ai soci decaduti, esclusi o receduti non spetta alcun rimborso o indennità.

I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi sopra previsti, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

ART. 13 – VOLONTARI

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che verranno iscritti in apposito registro qualora essi svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione di cui il volontario è partecipante o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

*

TITOLO III. ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 14 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Indirizzo;
- L'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio Direttivo (altrimenti chiamato Steering Committee);
- il Presidente;
- il Vice Presidente Esecutivo;
- i Vice Presidenti;
- l'Advisory Board;
- il Comitato Tecnico Scientifico (altrimenti chiamato Scientific Committee);
- l'Organo di Controllo.

Nella selezione dei componenti degli organi, la Fondazione garantisce l'adozione di processi di nomine funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà, promuove un'adeguata presenza negli stessi Organi del genere meno rappresentato, verifica che i rapporti derivanti siano rappresentazioni del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività della Fondazione, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza e di elettività delle cariche sociali.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore e la Segreteria Amministrativa.

Tutti i componenti degli Organi della Fondazione, ad eccezione del Consiglio di Indirizzo e dell'Assemblea di partecipazione, durano in carica per cinque esercizi e sono rieleggibili.

La titolarità di organi monocratici e/o la partecipazione agli organi collegiali della Fondazione, ad eccezione del Revisore legale dei conti, è onorifica e dà luogo, esclusivamente, al rimborso delle spese sostenute e documentate.

ART. 15 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di Indirizzo è inizialmente composto dai Fondatori.

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio Direttivo e verifica il raggiungimento dei risultati complessivi della gestione della medesima.

Il venir meno, per dimissioni, revoca e/o altra ragione di uno dei componenti del Consiglio di Indirizzo non comporta il venir meno dell'intero organo.

Il componente venuto meno potrà essere sostituito con un Partecipante persona fisica o con persona fisica terza nominata dagli altri componenti.

In particolare:

- definisce gli indirizzi generali in termini di valori, visione, missione, posizionamento ed approccio strategico della Fondazione;
- approva il bilancio di esercizio e, qualora obbligatorio o predisposto volontariamente, il bilancio sociale;
- approva i bilanci di eventuali enti partecipati, controllati, collegati;
- approva il Regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio Direttivo e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima;
- verifica la compatibilità delle scelte di bilancio rispetto agli obiettivi e alle finalità della Fondazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina, determinandone il compenso, e revoca l'Organo di Controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, e revoca il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio per legge o ritenuto opportuno;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- definisce gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi o sull'eventuale non accettazione degli stessi qualora le loro modalità o condizioni, attuali o previsionali, siano valutate non compatibili, non sostenibili, non coerenti con le finalità della Fondazione;
- delibera sull'acquisto, anche a titolo gratuito, e la cessione di beni immobili, nonché la costituzione e/o modifica di diritti reali sugli stessi;
- delibera l'eventuale istituzione di imprese strumentali nonché l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni di controllo in imprese strumentali;

- delibera l'apertura di sedi operative e unità locali della Fondazione;
- approva l'eventuale codice etico di comportamento per i componenti della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla competenza "dell'assemblea".

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta l'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

L'assemblea si svolge di regola nel territorio della Provincia di Torino.

Le riunioni possono tenersi anche in video/audio collegamento.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente Esecutivo, se nominato o, in alternativa, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 16 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei componenti.

In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea è validamente costituita qualora siano presenti tutti i componenti, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'organo di controllo.

Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere riguardanti le modifiche statutarie e/o lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio di Indirizzo.

ART. 17 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione.

L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

L'assemblea si svolge di regola nel territorio della Provincia di Torino.

Le riunioni possono tenersi anche in video/audio collegamento.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente Esecutivo, se nominato, o, in alternativa, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'assemblea medesima e dal segretario.

ART. 18 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo può essere composto da 5 (cinque) a 9 (nove) componenti, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio di Indirizzo.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra persone capaci di contribuire efficacemente al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, essendosi distinte per apporti scientifici e culturali, per ruoli professionali e manifestazioni di competenza, anche specialistica, o avendo maturato esperienze significative in attività a vantaggio dello sviluppo sociale ed economico dei territori.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo stesso.

Ogni componente può essere revocato dal Consiglio di Indirizzo che lo ha nominato.

Il venir meno, per dimissioni, revoca e/o altra ragione di uno dei componenti del Consiglio Direttivo non comporta il venir meno dell'intero organo, ma soltanto la sostituzione del componente decaduto. Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio Direttivo, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I componenti così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Si applicano al Consiglio Direttivo le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione previste dalla normativa vigente.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, comma 6 e 7 del Dlgs. N. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- predispone i programmi, gli obiettivi, le priorità da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- predispone le azioni operative delle attività istituzionali, nell'ambito di quanto definito annualmente dal Consiglio di Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il Regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;
- predispone il bilancio di esercizio e, qualora dovuto, il bilancio sociale;
- adotta le direttive per la raccolta di fondi necessari per incrementare il patrimonio dell'ente nonché per far fronte alle spese operative della Fondazione;
- determina il contributo annuo dovuto dai soci aderenti diversificato in funzione di natura e capacità contributiva di ciascun socio;
- adotta le deliberazioni in materia di erogazioni della Fondazione;
- effettua le nomine eventualmente spettanti alla Fondazione in enti ed organismi esterni;
- approva le proposte di convenzione;
- definisce la migliore organizzazione possibile per la realizzazione delle finalità della Fondazione;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi, ovvero i settori di attività della Fondazione, nominando i relativi responsabili;
- delibera l'istituzione, per lo svolgimento di specifiche attività, di eventuali organismi consultivi, comitati e commissioni, anche a carattere permanente, formati da esperti scelti tra persone particolarmente competenti, definendone i compiti, la durata, le modalità di funzionamento.
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico e vigilando sul loro operato e sugli obiettivi raggiunti dagli stessi;

- delibera in merito all'ammissione o all'esclusione di nuovi soci partecipanti;
- ha competenza generale e residuale per tutti gli atti che non siano demandati dalla legge o dal presente Statuto agli altri organi della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i componenti. Nell'avviso di convocazione, spedito almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza o, in caso d'urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima, è indicato l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le riunioni possono tenersi anche in video/audio collegamento. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in ogni caso qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'organo di controllo.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal segretario. I verbali delle riunioni sono inviati entro quindici giorni dalla riunione ai consiglieri in visione dandosi per approvati ove non pervengano osservazioni nei successivi quindici giorni rispetto al ricevimento.

L'opera prestata dai componenti del Consiglio Direttivo (Presidente, Vicepresidenti, Consiglieri) è gratuita salvo decisione contraria del Consiglio di Indirizzo al quale competerà la determinazione degli eventuali compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Ai componenti del Consiglio Direttivo compete il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

ART. 20 – PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo fra i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo stabilendo l'ordine del giorno delle sedute, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo, di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo esercita le funzioni di ordinaria amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio Direttivo di volta in volta e per singoli affari. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo riferirne al Consiglio Direttivo stesso nella sua prima seduta successiva.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente Esecutivo o il componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

ART. 21 – VICE PRESIDENTE ESECUTIVO

Il Vice Presidente Esecutivo è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Scade con il Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Il Vice Presidente Esecutivo sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Può essere delegato dal Presidente al compimento di atti di sua competenza.

ART. 21 BIS – VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Scadono con il Consiglio Direttivo che li ha eletti. Possono essere delegati dal Presidente al compimento di atti di sua competenza non attribuiti a quelli del Vice Presidente Esecutivo.

ART. 22 – DIRETTORE

Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Direttore, il quale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo e opera per la gestione della Fondazione. Il Consiglio Direttivo ne determina la durata della carica, in seguito alla quale può essere riconfermato, i poteri, le facoltà e le competenze. Nel caso non venga nominato i suoi compiti vengono assolti dal Consiglio Direttivo. Può essere scelto tra soggetti estranei alla Fondazione.

Il Direttore della Fondazione, che esercita le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo, ha le seguenti competenze:

- la direzione degli uffici della Fondazione con adozione delle decisioni necessarie per il loro migliore funzionamento;
- l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, non rientranti nella competenza del Consiglio Direttivo e del Presidente, che impegnino la Fondazione verso l'esterno, con relativo potere di firma;
- la gestione amministrativo-contabile;
- l'elaborazione e l'attuazione del programma annuale delle attività e di quello pluriennale deliberato dal Consiglio Direttivo;
- la direzione ed il coordinamento delle attività della Fondazione;
- la proposizione agli organi della Fondazione di iniziative e progetti preordinati allo sviluppo dell'attività dell'ente;
- l'adozione degli atti di amministrazione in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- la gestione e il coordinamento del personale di cui la Fondazione si avvale con tutti i conseguenti poteri e responsabilità;
- l'applicazione del Regolamento interno e la vigilanza sul rispetto dello stesso;
- la tenuta regolare dei libri relativi all'amministrazione;
- il coadiuvare il Presidente nell'esercizio dell'alta vigilanza sull'andamento della Fondazione;
- il compiere, d'intesa col Presidente, ogni atto non espressamente riservato alla competenza di altro organo.

Il Direttore è responsabile nei confronti del Consiglio Direttivo della corretta e puntuale esecuzione del programma di attività e della gestione del personale della Fondazione. Egli, in particolare, è

responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, della quale è tenuto ad assicurare la conformità agli obiettivi fissati ed agli indirizzi impartiti dal Consiglio Direttivo. Egli è tenuto ad operare con criteri di economicità, efficacia, efficienza sulla base degli indirizzi generali, dei piani operativi, dei bilanci deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali: la sua partecipazione è esclusa in sede di verifica degli obiettivi da lui raggiunti. Il Direttore è autorizzato a rilasciare copia dei verbali, validi a tutti gli effetti di legge. Il Direttore deve avere i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti per i componenti della Fondazione.

Al Direttore si applicano le incompatibilità previste per i componenti degli Organi della Fondazione. A lui si applicano, altresì, le cause di decadenza o di sospensione previste dal presente Statuto; al loro insorgere egli è tenuto a farne segnalazione al Consiglio Direttivo per l'adozione delle misure necessarie.

Il rapporto di lavoro del Direttore, è regolato da contratto di lavoro di diritto privato. I contenuti e le condizioni del contratto sono stabiliti con deliberazione dal Consiglio Direttivo. Al Direttore compete il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle sue funzioni.

In caso di brevi assenze o di impedimento del Direttore, l'ordinaria amministrazione è garantita dal dipendente della Fondazione in grado più elevato, su delega del Direttore stesso; peraltro, ove l'assenza e/o l'impedimento del Direttore pregiudichino il regolare funzionamento della Fondazione, il Consiglio Direttivo può sospendere l'incarico nominando un sostituto temporaneo. Il Consiglio Direttivo può quindi designare, se del caso anche tra il personale della Fondazione, un vicario che lo sostituisce, ad ogni effetto, in tutti i casi di impedimento o di assenza temporanea: il vicario deve avere i medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per il Direttore ed è soggetto alle incompatibilità previste dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza del Direttore e addivenire alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- violazioni di legge e/o di Regolamento;
- gravi irregolarità amministrative o contabili rilevate;
- valutazione negativa dei risultati della gestione operata dal Consiglio Direttivo;
- gravi fatti disciplinari.

In tali casi il Consiglio Direttivo, nella stessa seduta in cui approva la risoluzione del contratto, dispone, sino alla nomina del nuovo Direttore e per un periodo non superiore a sei mesi, l'assegnazione delle funzioni di Direttore ad altro soggetto.

I regolamenti interni della Fondazione possono specificare ulteriormente le attribuzioni del Direttore.

ART. 23 – ADVISORY BOARD

Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Advisory Board quale organo consultivo della Fondazione con funzioni e prerogative stabilite dal Consiglio Direttivo al momento della sua istituzione.

I componenti successivi alla prima scadenza vengono nominati dal consiglio di indirizzo.

È composto da un numero di componenti variabile senza un numero massimo ed è presieduto da un Presidente indicato dal Consiglio Direttivo della Fondazione.

Su proposta motivata del Presidente, il Consiglio Direttivo sceglie e nomina i primi tre componenti anche tra personalità di riconosciuto prestigio, adatte per titoli ed esperienza, nei campi attinenti agli scopi della Fondazione.

L'ingresso nell'Advisory Board, successivo alla prima nomina da parte del Consiglio Direttivo, avviene per cooptazione dell'Advisory Board medesimo, dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Advisory Board durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili senza alcuna limitazione.

L'Advisory Board si riunisce almeno una volta all'anno.

L'opera prestata dai componenti dell'Advisory Board è gratuita; ad essi compete il puro rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni. Il Consiglio Direttivo potrà attribuire a singoli componenti dell'Advisory Board un compenso che tenga conto delle attività assegnate e svolte, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Comitato Tecnico Scientifico quale organo consultivo della Fondazione con funzioni e prerogative stabilite dal Consiglio Direttivo al momento della sua istituzione.

I componenti successivi alla prima scadenza vengono nominati dal consiglio di indirizzo.

È composto da un numero di componenti variabile da un minimo di tre a un massimo di quindici ed è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo della Fondazione o da un componente del Consiglio Direttivo indicato dal Presidente medesimo.

Su proposta motivata del Presidente, il Consiglio Direttivo sceglie e nomina i primi tre componenti anche tra personalità di riconosciuto prestigio, adatte per titoli ed esperienza, nei campi attinenti agli scopi della Fondazione.

L'ingresso nel Comitato Tecnico Scientifico, successivo alla prima nomina da parte del Consiglio Direttivo, avviene per cooptazione del Comitato Tecnico Scientifico medesimo, dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili senza alcuna limitazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno.

L'opera prestata dai componenti del Comitato Tecnico Scientifico è gratuita; ad essi compete il puro rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni. Il Consiglio Direttivo potrà attribuire a singoli componenti del Comitato Tecnico Scientifico un compenso che tenga conto delle attività assegnate e svolte, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25 – PERSONALE

L'organico del personale della Fondazione viene definito con deliberazione del Consiglio Direttivo, sulla base delle necessità e compatibilmente con l'entrata in funzione delle diverse attività.

Le assunzioni del personale, sulla base dell'organico approvato, avvengono nel rispetto della normativa vigente.

ART. 26 – PROROGA DEGLI ORGANI

Gli organi della Fondazione cessati dalla carica esercitano le rispettive funzioni sino all'insediamento dei corrispondenti nuovi organi, limitatamente all'ordinaria amministrazione e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

ART. 27 – CONFLITTO DI INTERESSE

I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con la Fondazione deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e all'organo di controllo, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

I dipendenti della Fondazione sono tenuti a dare immediata comunicazione al Consiglio Direttivo dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse per conto proprio o di terzi. Tale comunicazione è contemporaneamente inviata anche all'organo di controllo.

*

TITOLO IV. PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

ART. 28 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto:

- 1) dal fondo di dotazione:
 - a) rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione, comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore;
 - b) incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai partecipanti, dai fondatori e dagli onorari o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
 - c) costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
- 2) dal fondo di gestione costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- b) da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- c) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- d) da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai partecipanti, dai fondatori e dagli onorari o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- e) da accantonamenti e rendite non utilizzate che il Consiglio Direttivo deliberi, nell'esercizio di una prudente gestione, di destinare al patrimonio per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- f) dai proventi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- g) dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 29 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

La Fondazione esclude ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: deve essere gestito, per ottenere rendimenti adeguati allo svolgimento delle attività istituzionali, in modo comunque da preservarne il valore nel tempo.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori e partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

*

TITOLO V. BILANCI DELLA FONDAZIONE

ART. 30 – BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere sottoposto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione; tale termine può essere prorogato non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze

relative alla struttura della Fondazione ed al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 4 del presente Statuto.

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

I risultati positivi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e solo per la differenza ai fini il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

ART. 31 – BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari previsti dalla normativa in tema di redazione e pubblicazione del bilancio sociale.

ART. 32 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi degli artt. 15 e 17 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33 – ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina di un Organo di Controllo stabilendone la remunerazione.

Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre componenti effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto nell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore e nell'articolo 2399 codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione del Consiglio di Indirizzo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione legale dei conti, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili o negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri. La sopravvenuta cancellazione dal registro o dagli albi del soggetto nominato, a qualunque causa dovuta, comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Il Revisore legale dei conti:

- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa;
- vigila sull'osservanza delle norme legislative, regolamentari e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

*

TITOLO VI. LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE

ART. 34 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore; il tutto in conformità all'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

*

TITOLO VII. DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Codice del Terzo Settore, ai relativi decreti attuativi, nonché alle disposizioni del codice civile e alle normative di settore in quanto compatibili.

In originale firmato

Corrado Scapino

Pasquale Mario Mazza

Carla Piro

Fabrizio Raimondo Gea

Cristina Natoli

Zanusso Andrea

Ambra Michela

Paola Yeuillaz

Martina Cordero

Annalisa Cignetti Notaio (l.s.)